



REGOLAMENTO
PER IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE
LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI
DEL COMUNE DI CAGLI
PROVINCIA DI PESARO URBINO

APPROVATO
con deliberazione
del Consiglio Comunale
n. 76 del 29-11-2023

INDICE

Art. 1 - OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO.....	pag. 3
Art. 2 - FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO	pag. 3
Art. 3 - DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE	pag. 3
Art. 4 - UFFICI COMPETENTI.....	pag. 3
Art. 5 - MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO	pag. 4
Art. 6 - ALLACCIO	pag. 4
Art. 7 - SPESE DI ALLACCIAMENTO	pag. 4
Art. 8- CANONE ANNUALE	pag.4
Art. 9 -OMESSO PAGAMENTO.....	pag. 5
Art. 10- RIALLACCIO ALLA RETE.....	pag. 5
Art. 11- VARIAZIONI NELL'UTENZA.....	pag. 5
Art. 12- TRASFERIMENTO SALMA.....	pag. 5
Art. 13- ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA	pag. 6
Art. 14- CESSAZIONE DELL'UTENZA	pag. 6
Art. 15- ALLACCI ABUSIVI.....	pag. 6
Art. 16- INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE.....	pag. 7
Art. 17- RECLAMI	pag. 7
Art. 18- NORME FINALI	pag.7

Art. 1

OGGETTO E FINALITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il Presente regolamento ha per oggetto la fornitura dell'illuminazione votiva presso i cimiteri del Comune di Cagli.
2. Le disposizioni di cui al presente Regolamento disciplinano:
 - a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, ecc;
 - b) i rapporti tra l'Ente e gli utenti del servizio;
 - c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
 - d) l'individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.

Art. 2

FORMA DI GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 113 c. 1 lettera a) del D. Lgs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare o tramite Ditte terze incaricate.
2. Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.

Art. 3

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall'Organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di previsione.
2. Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell'esercizio finanziario di competenza del Bilancio in via di formazione.

Art. 4

UFFICI COMPETENTI

1. Agli effetti della fornitura del servizio all'utenza le procedure sono distinte in :
 - a) procedure amministrative (ricezione ed esame domande, iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso);
 - b) procedure tecniche (allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino).
2. Le competenze amministrative sono espletate dal Servizio Finanziario (Ufficio Entrate) e dal Servizio Lavori Pubblici (Ufficio Cimiteri) . La responsabilità del procedimento compete al Responsabile del Settore Finanziario e Programmazione e al Responsabile del Settore Lavori Pubblici o a persona dagli stessi delegate.
3. Le competenze tecniche sono espletate da personale dipendente o in posizione similare a disposizione del Settore Lavori Pubblici o Ditte terze incaricate. La responsabilità del servizio compete al Responsabile del Settore Lavori Pubblici o a persona da lui delegata.

Art. 5

MODALITA' DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1. Il Comune provvede all'accensione ininterrotta dell'utenza delle lampade votive assicurando a tutti i cittadini che ne facciano richiesta l'illuminazione laddove è tecnicamente possibile.
2. Il servizio è fornito in abbonamento annuale decorrente dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno solare. Limitatamente all'anno di attivazione o di ripristino del servizio il pagamento sarà dovuto nella misura intera nel caso in cui l'allacciamento o il ripristino avvengano entro il 30 giugno; nella misura del 50% qualora avvengano dopo tale data.
3. Il servizio si intende tacitamente rinnovato, di anno in anno, qualora non pervenga, da parte dell'utente, apposita domanda di disdetta da presentarsi entro il 31 dicembre.
4. Ove si accerti il mancato funzionamento il Comune provvederà alla sostituzione delle lampade anche su segnalazione dell'utente.

Art. 6

ALLACCIO

1. L'erogazione del servizio ha inizio con la richiesta di allaccio di luce votiva all'Ufficio Tecnico del Comune mediante la sottoscrizione di apposito contratto avente la forma della scrittura privata nel quale devono essere specificati i dati anagrafici del soggetto richiedente, il/i nominativo/i del/i defunto/i con indicazione della data del decesso, del cimitero di sepoltura con l'esatta indicazione della tomba. L'ufficio Tecnico, ad avvenuta sottoscrizione del contratto, provvederà all'attivazione dell'allaccio; dell'avvenuto allaccio l'ufficio tecnico darà comunicazione all'Ufficio Ragioneria, il quale provvederà all'inserimento della data di decorrenza del servizio al fine di procedere alla bollettazione.
2. In caso di decesso dell'utente è cura degli eredi dare immediata comunicazione al Servizio Entrate ai fini del subentro nell'utenza di illuminazione votiva di nuovo soggetto.
3. Gli impianti sono eseguiti esclusivamente da personale dipendente del Comune di Cagliari o da questo incaricato e riguardano l'allaccio della corrente, la fornitura degli speciali portalampade e lampadine, escludendo qualsivoglia opera decorativa ed artistica.
4. Qualora si dovesse allacciare l'illuminazione votiva all'interno di una cappella, l'ufficio lavori pubblici avvalendosi del personale dipendente o Ditte terze, predisporre l'allaccio solamente fino al pozzetto esterno.
5. In caso di costruzione, manutenzione ordinaria e/o straordinaria di cappella "DI FAMIGLIA" il concessionario è obbligato a predisporre un pozzetto per l'illuminazione votiva dello stesso.

Art.7

SPESE DI ALLACCIAMENTO

1. All'atto della richiesta di allacciamento il richiedente è tenuto a versare la somma stabilita dall'Amministrazione con apposito atto deliberativo a titolo di rimborso spese per i lavori inerenti l'adduzione dell'energia elettrica alla tomba.

Art. 8

CANONE ANNUALE

1. Il servizio di illuminazione votiva viene garantito dietro pagamento di un canone annuale stabilito con deliberazione (vedi art.3, comma 1). Gli appositi avvisi di pagamento sono recapitati, a cura del Comune,

all'indirizzo indicato dall'utente in sede di stipulazione del contratto. La scadenza di pagamento sarà espressamente indicata sul modulo di versamento.

2. Nel canone annuale sono comprese le spese di manutenzione, le riparazioni dovute al naturale consumo del materiale, il ricambio delle lampadine, la dovuta sorveglianza della rete ed il consumo di energia elettrica.

3. Il canone è gravato dell'IVA nella misura prevista dalla normativa.

Art.9

OMESSO PAGAMENTO

1. L'Ufficio Entrate, verificati i pagamenti da parte dell'utenza, provvede all'individuazione dei soggetti morosi rispetto alla scadenza indicata negli avvisi di pagamento e procede all'emissione di un secondo ed ultimo avviso titolo di sollecito maggiorato di una somma per rimborso spese postali. Il suddetto secondo avviso contiene l'espressa indicazione che il mancato pagamento, entro il termine perentorio evidenziato, comporta la cessazione definitiva del servizio attraverso il distacco dalla rete. Eventuali pagamenti pervenuti dopo il distacco non verranno rimborsati.

2. Per tutto quanto non disposto nel presente Regolamento per la riscossione coattiva si fa espresso rinvio alle norme generali in materia ed a quelle contenute nel vigente Regolamento di Contabilità dell'Ente.

Art. 10

RIALLACCIO ALLA RETE

1. Qualora, in seguito a omesso pagamento, la luce votiva staccata voglia essere ripristinata, deve essere effettuata una nuova richiesta di allaccio con relativo pagamento delle spese di allaccio nonché delle eventuali annualità pregresse.

Art. 11

VARIAZIONI NELL'UTENZA

1. Le variazioni nell'utenza possono riguardare:

- a) l'indirizzo al quale inviare l'avviso di pagamento
- b) il nominativo dell'intestatario dell'avviso
- c) l'intestatario del contratto a seguito di subentro;

2. Le suddette variazioni devono essere comunicate all'Ufficio Entrate con nota scritta o con diretta compilazione del modulo disponibile presso gli Uffici stessi.

3. Gli avvisi di pagamento ritornati al mittente per irreperibilità del destinatario e per i quali non sia possibile provvedere ad un ulteriore invio, per mancata comunicazione delle variazioni di cui al precedente comma da parte dell'interessato o, di chi per esso, danno luogo all'interruzione del servizio. L'eventuale riallaccio è disciplinato dall'art.6.

Art. 12

TRASFERIMENTO SALMA

1. Nel caso che una salma venga traslata nell'ambito del cimitero a richiesta degli interessati, il servizio verrà automaticamente cessato.
2. Qualora si intenda usufruire di nuovo del servizio, occorre effettuare una nuova richiesta di allaccio, così come previsto dall'art.6.
3. Per quanto riguarda il pagamento del canone annuo per le utenze traslate, esso sarà dovuto per l'intero periodo, indipendentemente dalla data in cui venga richiesta ed eseguita l'operazione di traslazione di cui sopra.
4. Nel caso in cui ricorra l'ipotesi di cui al comma 2, per l'anno in cui viene effettuata l'operazione di nuovo allaccio a seguito della traslazione della salma, non sarà dovuto alcun canone in virtù di quanto disposto dal precedente comma 3.

Art. 13

ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE ORDINARIA

1. In caso di Esumazione/Estumulazione ordinaria, sarà dovuto per intero l'importo del canone annuale, salvo disdetta da presentarsi a seguito dell'Ordinanza del Sindaco con la quale vengono rese pubbliche le operazioni di Esumazione/estumulazione ordinaria, mediante affissione all'Albo Cimiteriale e a quello Comunale, nelle liste delle salme da esumare.

In ogni caso il servizio verrà automaticamente interrotto, con il distacco dell'utenza, nel momento in cui verranno effettuate le operazioni come sopra programmate.

2. Nel caso in cui si debba procedere a nuova inumazione a seguito di incompleta mineralizzazione del cadavere esumato/estumulato, l'utente, interessato ad usufruire ancora del servizio, dovrà effettuare una nuova richiesta di allaccio, così come previsto dall'art.6;
3. Nel caso in cui si sia proceduto all'effettiva esumazione/estumulazione ordinaria della salma e l'utente intenda usufruire ancora del servizio a seguito della deposizione dei resti mortali in altra sepoltura, dovrà effettuare una nuova richiesta di allaccio, così come previsto dall'art.6;
4. Nei casi previsti dai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, il canone non sarà dovuto per la restante parte dell'anno in virtù di quanto indicato al comma 4 dell'art, precedente.

Art. 14

CESSAZIONE DELL'UTENZA

1. La richiesta di cessazione dell'utenza deve avvenire con le stesse modalità di cui all'art.11 del presente regolamento. La cessazione dell'utenza, in qualunque momento richiesta, non comporta alcun tipo di rimborso e avrà efficacia dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui è stata presentata.

Art. 15

ALLACCI ABUSIVI

1. Qualora venga individuato un allaccio effettuato abusivamente ovvero senza stipulazione e pagamento del contratto e dei canoni annuali l'Ufficio Tecnico provvede immediatamente all'interruzione del servizio. La regolarizzazione della posizione avviene con la stipula del contratto di allaccio (art. 6 del regolamento) e con il pagamento di una sanzione pari a due annualità del canone stabilito per l'anno in cui si rileva l'abuso.

Articolo 16

INTERRUZIONI O SOSPENSIONI DI CORRENTE

1. Il comune non assume alcuna responsabilità per le eventuali interruzioni o sospensioni di corrente da parte del fornitore di energia elettrica, guasti o danni a causa di forza maggiore, fenomeni atmosferici, incendi, disposizioni di limitazioni di consumi ed altro.
2. Per tali interruzioni di corrente l'utente non ha diritto di sospendere il pagamento delle quote di canone o di pretendere rimborsi o indennizzi.

Articolo 17

RECLAMI

1. Ogni reclamo, comunicazione, segnalazione da parte degli utenti è fatta preferibilmente per iscritto ed indirizzata all'Ufficio Servizi Cimiteriali, se trattasi di guasti all'impianto di illuminazione, al Servizio Tributi se trattasi di fatturazione o altro aspetto prettamente amministrativo, nel caso di affidamento esterno del servizio, al Concessionario.

Art. 18

NORME FINALI

1. Per ogni controversia derivante dall'applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile.
2. Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
3. Il presente regolamento entrerà in vigore dal momento dell'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e lo stesso sarà pubblicato sul sito web del Comune di Cagli affinché tutti ne possano prendere conoscenza.